Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 25 giugno 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

1974

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1973, n. **1122.**

Estinzione della fondazione scolastica « Massi », in Forlimpopoli.

N. 1122. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Massi », in Forlimpopoli (Forlì), viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica dell'istituto magistrale statale « G. Carducci » di Forlimpopoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 25. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1973, n. **1123.**

Autorizzazione alla fondazione « Famiglia Piccolo di Calanovella », in Capo d'Orlando, ad accettare una donazione.

N. 1123. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Famiglia Piccolo di Calanovella », in Capo d'Orlando (Messina), viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nell'usufrutto su alcuni immobili, disposta dalla sig.na Agata Giovanna Piccolo di Calanovella con atto a rogito del notaio Saverio Allegra di Capo d'Orlando in data 2 dicembre 1971, n. 49192 di repertorio, registrato a Capo d'Orlando il 3 dicembre 1971, al n. 436, vol. 22, mod. I.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 18. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1973, n. **1124.**

Unione del patrimonio della cassa scolastica del soppresso ginnasio isolato « Cesare Balbo » con quello della cassa scolastica della omonima scuola media, in Torino.

N. 1124. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il patrimonio della cassa scolastica del ginnasio isolato « Cesare Balbo » soppresso dal 1° ottobre 1969, viene riunito, alla stessa data, a quello della cassa scolastica della omonima scuola media, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 30. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1973, n. **1125.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Carlo Traina », in Bari.

N. 1125. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Carlo Traina », in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 28. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1974, n. **238.**

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6, primo comma, della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — GUI — TAVIANI — LAURICELLA — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei Conti, addì 18 *giugno* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 21. — CARUSO

CAPO I

GENERALITA'

Art. 1.

Campo di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano ai detergenti sintetici come tali o presenti nei detersivi.

Art. 2.

Terminologia

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Agenti tensioattivi: composti organici che, per la particolare struttura molecolare, hanno la proprietà di abbassare la tensione superficiale delle soluzioni acquose che li contengono.

Essi sono classificati, in base alle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, nelle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfolitici.

Biodegradabilità: attitudine, che devono avere i detergenti sintetici, a subire la degradazione biologica.

Biodegradazione o *degradazione biologica*: demolizione della molecola dei detergenti sintetici, effettuata per azione di microrganismi, in prodotti più semplici.

Detergenti sintetici o *detergenti*: agenti tensioattivi di sintesi e non presenti in natura destinati ad essere impiegati per esplicare azione detergente anche solo complementare.

Detersivi o prodotti destinati al lavaggio e pulizia: prodotti costituiti da detergenti sintetici, di una o più categorie, come tali od associati a costituenti sussidiari o complementari.

Percentuale di biodegradabilità: quantità percentuale di detergenti sintetici di ciascuna categoria, biodegradata secondo il metodo fissato a norma del presente regolamento.

CAPO II

DETERGENTI SINTETICI E DETERSIVI

Art. 3.

Biodegradabilità

Sono soggetti all'obbligo di cui all'art. 1, primo comma, della legge, i detergenti sintetici come tali o presenti nei detersivi, le miscele di detergenti sintetici come tali o presenti nei detersivi.

Il Ministro per la sanità, con propri decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, fissa i metodi per la determinazione della percentuale di biodegradabilità delle varie categorie di detergenti sintetici e provvede ai loro successivi aggiornamenti.

Art. 4.

Tossicità

I detergenti sintetici come tali o presenti nei detersivi devono assicurare, ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti, i valori di concentrazione stabiliti con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, dal Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e sentito il Consiglio superiore di sanità.

Il Ministro per la sanità, nelle stesse forme, fissa il metodo per il saggio di tossicità e provvede ai successivi aggiornamenti dello stesso e dei valori di concentrazione.

Art. 5.

Indicazioni sulle confezioni dei detergenti sintetici e detersivi

Le confezioni dei detergenti sintetici e dei detersivi devono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) le categorie dei detergenti sintetici contenuti nelle confezioni;

b) la percentuale di biodegradabilità dei detergenti sintetici, per categoria, determinata secondo i metodi di cui al precedente art. 3;

c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa produttrice;

d) la sede dello stabilimento di produzione;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio;

f) le modalità e le condizioni di impiego;

g) il peso netto del prodotto solido o il volume del prodotto liquido. E' ammessa una tolleranza massima del 5% sul peso netto e del 2% sul volume per le confezioni superiori rispettivamente a 1000 grammi e ad 1 litro e per confezioni inferiori a detti valori una tolleranza dell'8% e del 3% rispettivamente;

h) per confezioni inferiori a 50 grammi o 50 millilitri sono sufficienti le indicazioni di cui ai punti *a*), *b*), *c*) del presente articolo.

Nel caso di fabbricazione per conto terzi è consentito che le indicazioni di cui ai punti *c*) e *d*) siano sostituite dalle indicazioni di iscrizione alla camera di commercio e della provincia in cui opera l'azienda e lo stabilimento di produzione.

Art. 6.

Lingua da impiegare sulle confezioni

Le confezioni dei detergenti sintetici e dei detersivi per il consumo interno, sia di produzione nazionale che importati, devono riportare le indicazioni previste dall'art. 5 del presente regolamento obbligatoriamente, anche se non esclusivamente, in lingua italiana.

CAPO III

VIGILANZA

Sezione I

ORGANI DI VIGILANZA

Art. 7.

Autorità centrale e periferica

Il Ministero della sanità ed i suoi organi periferici, nonchè gli organi sanitari regionali centrali e periferici, esercitano la vigilanza di cui all'art. 3 della legge, avvalendosi dei segretari

tecnici, delle guardie di sanità, dei vigili sanitari provinciali e comunali e, eventualmente, del personale tecnico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e degli altri laboratori di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 8.
Compiti dell'autorità periferica

L'organo competente delle regioni a statuto ordinario e della Val d'Aosta ed il medico provinciale nelle altre regioni a statuto speciale coordinano la vigilanza, assicurano uniformità di interventi e criteri nelle ispezioni, nei prelievi e nelle denunzie, secondo le istruzioni emanate dal Ministero della sanità.

Sezione II

AUTORIZZAZIONI

Art. 9.
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione, e confezionamento, nonchè l'esercizio di depositi allo ingrosso di detergenti sintetici e di detersivi è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità.

Art. 10.
Documentazione richiesta per l'autorizzazione

L'imprenditore esercente per ottenere l'autorizzazione deve presentare apposita domanda nella quale devono essere indicati:

a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato dell'impresa;

b) la sede dell'impresa e il luogo dello stabilimento o del laboratorio o del deposito;

c) le categorie di detergenti sintetici impiegati e le relative percentuali di biodegradabilità e tossicità determinate secondo i metodi fissati a norma del presente regolamento;

d) le precauzioni igienico-sanitarie da adottare durante la produzione, la preparazione, il confezionamento o il deposito del prodotto per la tutela dell'ambiente naturale;

e) la documentazione concernente gli studi e le ricerche volti a determinare gli effetti sulla salute dell'uomo e degli animali;

f) l'indicazione analitica delle singole componenti del prodotto ed ogni altro elemento ritenuto utile ad una migliore conoscenza del prodotto stesso.

Gli imprenditori di stabilimenti, laboratori o depositi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono richiedere l'autorizzazione entro tre mesi da tale data.

Art. 11.
Rilascio dell'autorizzazione

Il Ministero della sanità, accertata l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, rilascia l'autorizzazione nella quale devono essere indicati tutti gli elementi caratteristici degli agenti tensioattivi prodotti o in deposito e comunque destinati ad essere posti in vendita come detergenti sintetici o detersivi.

Sezione III

CAMPIONI

Art. 12.
Modalità del prelievo

I prelievi dei campioni destinati alle analisi devono essere eseguiti, separatamente per ogni prodotto, in modo che il prelievo, da effettuare in quantità di quattro chilogrammi per un prodotto solido o di quattro litri per un prodotto liquido, rappresenti la composizione di media del prodotto stesso.

Devono essere osservate le seguenti modalità:

a) il quantitativo fissato si preleva da uno o più punti diversi del prodotto solido o liquido contenuto in un unico recipiente;

b) il quantitativo fissato di prodotto solido o liquido contenuto in più recipienti, si preleva da diversi recipienti scelti a caso in quantità parziale, che vengono riunite e mescolate per formare un unico campione medio;

c) il quantitativo fissato, se il prodotto solido o liquido è contenuto in confezioni originali chiuse, si ottiene prelevandolo da varie confezioni scelte con criteri di assoluta casualità.

Nel verbale di prelievo dovrà essere fatta espressa menzione dei motivi per i quali non è stato possibile, nel caso specifico, seguire la procedura di cui al comma precedente e dovrà essere descritta la procedura seguita.

Art. 13.
Modalità di predisposizione dei quattro campioni per l'analisi

Il campione medio di cui all'articolo precedente deve essere ripartito in quattro campioni equivalenti, ciascuno dei quali deve essere chiuso in un contenitore idoneo a preservarlo da ogni possibile alterazione e sigillato con piombini o altro sigillo recanti impressa l'indicazione dell'ufficio che ha eseguito il prelievo

Su ognuno dei contenitori dei quattro campioni o su un cartellino assicurato ad essi in modo da impedirne il distacco, devono essere indicati l'ufficio che ha eseguito il prelievo, la data del prelievo, la natura del prodotto prelevato ed il numero del verbale di prelievo e devono essere apposte le firme delle persone che hanno eseguito il prelievo e la firma dello imprenditore o di un suo rappresentante o del custode del prodotto, i quali hanno anche facoltà di apporre un proprio timbro o sigillo.

Art. 14.
Processo verbale del prelievo

Di ogni prelievo viene redatto il processo verbale, in quattro esemplari, contenente le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine, la data ed il luogo del prelievo;

b) le generalità e la qualifica delle persone che eseguono il prelievo;

c) il nome o la ragione sociale dell'imprenditore, il luogo dello stabilimento, del laboratorio o del deposito in cui è eseguito il prelievo e le generalità della persona che ha assistito al prelievo;

d) la natura del prodotto, le indicazioni riportate sulle confezioni e la dichiarazione che si tratta di prodotto sfuso o in contenitori originali con particolare cenno alla originalità ed integrità delle confezioni;

e) le modalità del prelievo;

f) la dichiarazione di chi esegue il prelievo che si procede o meno al sequestro del prodotto;

g) la dichiarazione dell'imprenditore o del suo rappresentante o del custode del prodotto che sono stati da loro trattenuti un esemplare del processo verbale ed uno dei campioni;

h) la dichiarazione che il processo verbale è stato letto alla presenza dell'interessato e da lui sottoscritto o che egli si è rifiutato di sottoscriverlo;

i) le eventuali dichiarazioni dell'imprenditore o del suo rappresentante o del custode del prodotto, sulle aggiunte o manipolazioni subite dal prodotto dopo la sua ricezione;

l) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti e delle persone presenti;

m) la dichiarazione che sui campioni è stato apposto il timbro o il sigillo dell'imprenditore.

Il processo verbale deve essere sottoscritto dai verbalizzanti e dall'imprenditore o da un suo rappresentante o dal custode del prodotto.

Art. 15.
Destinazione dei campioni e degli esemplari di processo verbale

Uno degli esemplari del processo verbale viene lasciato, insieme ad uno dei campioni, all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto, mentre gli altri tre esemplari insieme agli altri tre campioni vengono inviati al laboratorio provinciale di igiene e profilassi o ad altro laboratorio autorizzato.

Un quinto esemplare del processo verbale, che deve essere redatto nel caso di prelievi da confezioni originali, viene spedito immediatamente all'impresa produttrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.
Utilizzazione dei campioni

Dei tre campioni inviati al laboratorio di analisi, il primo campione viene utilizzato dallo stesso per la effettuazione della analisi; il secondo campione è destinato all'eventuale analisi di revisione e deve essere conservato per trenta giorni dalla data di spedizione dell'esito della prima analisi all'interessato; il terzo campione viene conservato, al fine di eventuali perizie ordinate dall'autorità giudiziaria, per sessanta giorni dalla data di spedizione dell'esito dell'analisi di revisione all'interessato.

Sezione IV

LABORATORI DI ANALISI ED ANALISI

Art. 17.
Autorizzazione ad istituti e laboratori ad eseguire analisi

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, e su proposta dei competenti organi delle regioni a statuto ordinario e della Val d'Aosta e del medico provinciale nelle altre regioni a statuto speciale, puo affidare, a tempo determinato, le analisi anche ad istituti o laboratori pubblici diversi dai laboratori provinciali di igiene e profilassi, se ritenuti tecnicamente idonei a svolgere tale funzione dal Ministero della sanità.

Art. 18.
Richiesta dell'analisi di revisione

La domanda di revisione dell'analisi indirizzata all'organo competente delle regioni a statuto ordinario e della Val d'Aosta ed al medico provinciale nelle altre regioni a statuto speciale deve essere motivata ed indicare il numero e la data del verbale di prelievo; ad essa deve essere allegata la ricevuta del deposito, presso la tesoreria provinciale, della somma di lire centomila per spese per ogni analisi di revisione, da versarsi nell'apposito capitolo di bilancio delle entrate dell'Istituto superiore di sanità.

Sezione V

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO NON RISPONDENTE AI REQUISITI DI LEGGE

Art 19.
Sequestro e distruzione del prodotto non rispondente ai requisiti di legge

Il sequestro è disposto quando risulti dalla prima analisi che il prodotto non è conforme alle disposizioni della legge e del presente regolamento.

La distruzione è disposta quando l'analisi di revisione conferma la difformità del prodotto dalle disposizioni della legge e del presente regolamento.

Art. 20.
Custodia del prodotto sequestrato e sua destinazione

Il prodotto sequestrato, salve diverse disposizioni degli organi competenti, è affidato in custodia all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto che sarà responsabile della sua conservazione.

Delle operazioni di sequestro viene redatto circostanziato e motivato processo verbale in tre esemplari, dei quali uno viene trattenuto dall'autorità sequestrante, uno viene rilasciato all'imprenditore o al suo rappresentante o al custode del prodotto ed uno viene trasmesso al produttore.

Se dall'analisi di revisione risulta che il prodotto è conforme alle disposizioni della legge e del presente regolamento, il sequestro viene immediatamente revocato e ne viene data comunicazione agli interessati.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
GUI

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1974.

Nomina dei componenti il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che istituisce il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1969, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Comitato di cui sopra per il quinquennio 7 gennaio 1969-6 gennaio 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento di detto Comitato, ed in particolare l'art. 3 che stabilisce in un quinquennio la durata in carica dei suoi membri;

Considerata la necessità di provvedere, per il quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979 al rinnovo del suddetto Comitato, ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso demandati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri, enti ed organizzazioni sindacali di cui al terzo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato;

Decreta:

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è composto, per il quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979, come segue:

Di Chio dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Adinolfi Marinelli dott.ssa Francesca, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Carlizzi dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Baccarini dott. Igino, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Cicalese dott. Alfonso, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Tarantola prof. Clemente, in rappresentanza della Accademia della vite e del vino;

Garoglio prof. Piergiovanni, in rappresentanza della Accademia della vite e del vino;

Cosmo prof. Italo, esperto in materia di viticoltura ed enologia;

Vitagliano prof. Michele, esperto in materia di viticoltura ed enologia;

Zanchetta enot. Narciso, in rappresentanza dell'Associazione enotecnici italiani;

Garrone dott. Ercole, in rappresentanza dell'Ordine nazionale assaggiatori vino;

Baccherini dott. Pasquale, per l'Italia settentrionale, in rappresentanza degli agricoltori;

Giannozzi dott. Luciano, per l'Italia centrale, in rappresentanza degli agricoltori;

Morando dott. Gerolamo, per l'Italia meridionale, in rappresentanza degli agricoltori;

Prearo on. dott. Roberto, per l'Italia settentrionale, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Marescalchi dott. Claudio, per l'Italia centrale, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Arlini dott. Massimo, per l'Italia meridionale, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Arletti William, per l'Italia settentrionale, in rappresentanza dei coloni e mezzadri;

Marroni avv. Angiolo, per l'Italia centrale, in rappresentanza dei coloni e mezzadri;

Pulizzi Rocco, per l'Italia meridionale, in rappresentanza dei coloni e mezzadri;

Pavesio enot. Giuseppe, in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici;

Visani dott. Lino, in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici;

Folonari ing. Nino, in rappresentanza degli industriali vinicoli;

Migliorisi dott. Salvatore, in rappresentanza degli esportatori vinicoli;

Niederbacher dott. Antonio, in rappresentanza dei commercianti grossisti vinicoli;

Dettori dott. Renato, in rappresentanza dei produttori di vini speciali;

Catalano dott. Giuseppe, in rappresentanza dei mediatori e rappresentanti di vino;

Salvador p.i. Orfeo, in rappresentanza dell'Unione nazionale consumatori.

Ai componenti il Comitato qualora non siano dipendenti statali, competono i compensi previsti dalla legge 15 novembre 1966, n. 1034 e la relativa spesa graverà sul cap. 1454 dell'esercizio finanziario 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 216

(4965)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Nomina del presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale viene istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1969, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Comitato di cui sopra per il quinquennio 7 gennaio 1969-6 gennaio 1974;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1969, con il quale è stato provveduto alla nomina del sen. Paolo Desana a presidente del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato suddetto ed, in particolare, l'art. 3 che fissa in un quinquennio la durata in carica del presidente, del vice presidente e dei membri del Comitato stesso;

Considerato che in data 6 gennaio 1974 il presidente, il vice presidente ed i membri del Comitato cessano dalla carica per scadenza del quinquennio di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1675 sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974 con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Comitato per il quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sopra citato, occorre nominare il presidente del Comitato medesimo;

Decreta:

Il sen. Paolo Desana è confermato nella carica di presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per il quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979. Al presidente competono i compensi previsti dalle leggi 15 novembre 1966, n. 1034 e 15 dicembre 1969, n. 1002 e la relativa spesa graverà sul cap. 1454 dell'esercizio finanziario 1974.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 215

(4966)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1974.

Variazioni allo stato di previsione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1973-74.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Vista la legge 8 novembre 1973, n. 736, che prevede la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei

lavoratori a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in tema di addestramento e formazione professionale, in conseguenza del quale la regione stessa non partecipa alla ripartizione delle disponibilità finanziarie del F.A.P.L.;

Considerata l'opportunità di accantonare al fondo di riserva l'importo del contributo che sarebbe spettato all'anzidetta regione, affinchè ne possa essere effettuata la ripartizione tra le altre regioni allorchè le entità delle percentuali di riparto saranno state adeguate alla attuale situazione, ad eccezione di quanto ha, per legge, destinazione specifica;

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, con la quale è stato approvato il bilancio 1974 dello Stato, nel quale è prevista una assegnazione di L. 20.000.000.000 quale contributo ordinario al F.A.P.L.;

Considerato che soltanto la metà del predetto contributo, pari a L. 10.000.000.000, è da considerare di competenza del bilancio di previsione del F.A.P.L. per l'esercizio 1973-74, quale quota afferente al periodo 1° gennaio-30 giugno 1974;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 868; che converte in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, che prevede interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973, mediante un contributo straordinario al F.A.P.L. di L. 8.000.000.000 a carico del bilancio dello Stato relativo all'esercizio finanziario 1974;

Considerata la necessità di incrementare la predetta assegnazione con l'ulteriore somma di L. 2.000.000.000 a carico del contributo ordinario assegnato dallo Stato al F.A.P.L., per l'esercizio 1974, per completare il programma di interventi cantieristici a favore delle stesse popolazioni prima citate;

Accertato che l'avanzo di amministrazione del F.A.P.L. alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972-73 ammonta a L. 33.146.872.743, con una eccedenza di L. 9.196.872.743, rispetto all'importo presunto di L. 23.950.000.000, iscritto nel bilancio di previsione del predetto Fondo per l'esercizio finanziario 1973-74;

Considerato che gli elementi che costituiscono il predetto avanzo di amministrazione ne designano, in parte, la particolare assegnazione di spesa, e cioè:

economie le quali, per disposizioni di legge, conservano la loro destinazione specifica;

economie su capitoli di spesa afferenti agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale;

economie su capitoli di spesa afferenti agli interventi indiretti del F.A.P.L. tramite le regioni a statuto speciale;

maggiori entrate da ripartire secondo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1973, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1973-74;

Visti i propri decreti 12 dicembre 1973 e 10 gennaio 1974, con i quali sono state apportate alcune variazioni allo stato di previsione predetto;

Considerata l'opportunità di integrare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa rivelatisi inadeguati in relazione ad esigenze manifestatesi dopo l'approvazione del bilancio di previsione, nonchè la necessità di assegnare le maggiori entrate accertate tenendo altresì presenti i criteri di ripartizione stabiliti dall'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, integrando lo stanziamento del capitolo di spesa relativo ai contributi spettanti alle regioni a statuto ordinario e gli stanziamenti concernenti gli interventi dello Stato nelle regioni a statuto speciale;

Considerata la necessità di istituire apposito capitolo di spesa per potere provvedere al pagamento degli oneri assicurativi conseguenti agli infortuni verificatisi in danno degli istruttori ed allievi dei corsi di addestramento professionale, anteriormente al 1° luglio 1968;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1973-74, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

PARTE I — ENTRATE

Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	L.	9.196.872.743
Cap. 5101. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	»	10.000.000.000
Cap. 5102. — Assegnazioni straordinarie dello Stato	»	8.000.000.000
Totale aumento delle entrate . . .	L.	27.196.872.743

In diminuzione:

PARTE II — SPESE

Cap. 5123. — Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti	L.	150.000.000
Totale delle disponibilità finanziarie . . .	L.	27.346.872.743

In aumento:

PARTE II — SPESE

Cap. 5122. — Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali	L.	100.000.000
Cap. 5124. — Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	»	4.600.000.000
Cap. 5132. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti nei comuni colpiti dalla infezione colerica nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito con modifiche nella legge 27 dicembre 1973, n. 868)	»	3.000.000.000

Cap. 5133. — Contributi a favore delle regioni Campania, Puglia e Sardegna per la istituzione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale nei comuni colpiti dalla infezione colerica nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito con modifiche nella legge 27 dicembre 1973, n. 868) . . . . L. 7.000.000.000

Cap. 5134. — Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati, di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della CEE, che predispongano e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alla norma del Fondo sociale europeo, nonchè contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736) . . . . . » 8.598.894.209

Cap. 5135 (*di nuova istituzione*). — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli istruttori, aiuto istruttori ed allievi dei corsi di addestramento professionale, svoltisi anteriormente al 1° luglio 1968 (gestione assunta dall'I.N.A.I.L. per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) » 35.234.014

Cap. 5151. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati . » 149.000.000

Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n 424) » 1.410.000.000

Cap. 5154. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) » 4.712.084

Cap. 5155. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori capi intermedi di aziende — sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato — conduzione impianti termici — minorati fisici — disadattati sociali, ecc. » 20.000.000

Cap. 5156. — Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482 . » 4.094.858

Cap. 5157. — Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*, della legge 4 maggio 1951, n. 456) » 943.337.563

Cap. 5158. — Contributi in favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36) » 2.799.000

Cap. 5159. — Fondo di riserva . » 279.891.656

Cap. 5171. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti . » 11.000.000

Cap. 5181. — Spese per la istituzione e il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118) » 147.933.660

Cap. 5201. — Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto . . . . » 1.039.739.355

Cap. 5204. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482 . . . . L. 236.344

Totale a pareggio . . . L. 27.346.872.743

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, addì 25 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4922)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 303, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Padova;

Vista la nota n. 12232 del 29 gennaio 1974 con la quale la federazione provinciale dei coltivatori diretti di Padova prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra organizzazione, il proprio rappresentante dott. Gioacchino Meneghetti con il cav. Armando Masiero;

Decreta:

Il cav. Armando Masiero è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Padova, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del dott. Gioacchino Meneghetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4845)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 355, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota n. 3420 del 12 febbraio 1974 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il rappresentante della Camera confederale del lavoro (C.G.I.L.) di Campobasso sig. Pasquale Petrone;

Vista la nota n. 12985 del 18 gennaio 1974 con la quale la C.G.I.L. designa, in sostituzione del sig. Pasquale Petrone, il sig. Filippo Paventi;

Vista la nota del 19 dicembre 1973 con la quale il sig. Pasquale Petrone rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Filippo Paventi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, quale rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.), in sostituzione del sig. Pasquale Petrone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4846)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 182;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Cremona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Calò dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Martone ing. sup. Pietro, rappresentante del genio civile;

Villa dott. Nino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Franzini dott. Ugo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Minuti Ermete, Santi Giorgio, Rossi Franco, Piazza Secondo, Galli Donato, Capetti Luciano e Davini Bruno, rappresentanti dei lavoratori;

Torri dott. Guido, Bodini dott. Giuseppe, Regis rag. Giuliano e Ghisolfi Adriana, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fedeli Rosolino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4849)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1971, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 89;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Cuneo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Originale di Criscio dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Pecori geom. princ. Ezio, rappresentante del genio civile;

Giraudo cav. Michele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Francia dott. Franco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lerda Giuseppina, Cerruti Giuseppe, Beraudo Gianfranco, Boselli Eugenio, Faloppa Marcello, Borgna Pier Mario e Falco Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Giacomino Giovanni, Bonardo Luigi, Bonino ragioniere Ezio e Perlo comm. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Monticelli per. agr. Orlando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4848)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 194;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Modena presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Drei dott. Alberto, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Leonardi geom. Giovanni, rappresentante del genio civile;

Giusti dott. Alessandro, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vallisneri dott. Ippolito, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Serafini Pietro, Cavalieri Bruno, Fruggeri Giorgio, Razzoli Lauro, Beneventi Faustino, Zini Giuseppe e Casagrande Gastone, rappresentanti dei lavoratori;

Rebuttini comm. Dante, Casolari dott. Francesco, Gregorio dott. Luciano e Boldrini R. Valentino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ranzi Alberto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4847)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Modificazioni alla tabella delle sedi di esame per il conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1971, con il quale è stata approvata la nuova tabella delle sedi di esame per il conseguimento del certificato di idoneità ai fini del rilascio della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici;

Vista la richiesta del medico provinciale di Nuoro;

Considerata l'opportunità di provvedere ad una diversa ripartizione delle sedi di esame nella regione Sardegna tenendo conto della notevole industrializzazione delle provincie di Nuoro e Sassari;

Decreta:

La tabella delle sedi di esame per il conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici approvata con decreto ministeriale 4 maggio 1971 è modificata come segue:

20) Cagliari, per la provincia di Cagliari.

21) Nuoro, per le provincie di Nuoro e Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4858)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1970, relativo alla nomina del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, con cui il dott. Rocco Moccia veniva nominato membro del consiglio di amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo in sostituzione dell'ing. Pasquale Spera, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che il Ministero del turismo e dello spettacolo ha designato il dott. Ubaldo Cervi quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo in sostituzione del dottor Rocco Moccia, dimissionario;

Decreta:

Articolo unico

E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo il dott. Ubaldo Cervi in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo in sostituzione del dott. Rocco Moccia, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(4968)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Autorizzazione alla S.p.a. Ausonia - Società generale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Torino e direzione generale in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel ramo malattie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Ausonia - Società generale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Torino e direzione generale in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo malattie;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni Ausonia - Società generale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Torino e direzione generale in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica, l'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel ramo malattie (limitatamente alla garanzia inerente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza) e relativa riassicurazione.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro: DE MITA

(4921)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di minerali ferrosi in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 aprile 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di minerali ferrosi in provincia di Bergamo con effetto dal 5 dicembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di minerali ferrosi in provincia di Bergamo è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 14 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4875)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Monterotondo della Società S.C.A.C. di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dello stabilimento di Monterotondo (Roma) della Società S.C.A.C. di Milano, con effetto dall'11 settembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973 e 22 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dello stabilimento di Monterotondo (Roma) della Società S.C.A.C. di Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4874)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana per l'industria degli zuccheri, stabilimento di Legnago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Società italiana per l'industria degli zuccheri, stabilimento di Legnago (Verona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana per l'industria degli zuccheri, stabilimento di Legnago (Verona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 gennaio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(4876)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.

Il 3 maggio 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 aprile 1973, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 23 maggio 1973, è stato depositato a Strasburgo presso il Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica della convenzione *europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali*, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.

La convenzione, ai sensi dell'art. 48, paragrafo 3, entrerà in vigore per l'Italia il 4 novembre 1974.

(4923)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Edilfamiglia », in Santa Marina

Con decreto ministeriale 13 maggio 1974 la società cooperativa edilizia « Edilfamiglia », con sede in Santa Marina (Salerno), costituita per rogito Amalia Rosaria Tucci in data 26 luglio 1968, repertorio 6832, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4896)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Consorzio viticultori di Olevano Romano », in Olevano Romano

Con decreto ministeriale 13 maggio 1974 la società cooperativa agricola « Consorzio viticultori di Olevano Romano », con sede in Olevano Romano (Roma), costituita per rogito Gandolfo in data 24 ottobre 1939, rep. 74379, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4897)

Scioglimento della società cooperativa a r. l. « Cooperativa di consumo G. Morosini », in Roma

Con decreto ministeriale 24 maggio 1974 la società cooperativa a r. l. « Cooperativa di consumo G. Morosini », in Roma, costituita per rogito Aliberti in data 29 giugno 1944, rep. 3161, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Carlo Amici.

(4862)

Scioglimento della società cooperativa agricola a r. l. « Aurelia », in Scisciano

Con decreto ministeriale 24 maggio 1974 la società cooperativa agricola a r. l. « Aurelia », in Scisciano (Napoli), costituita per rogito Serpico in data 25 settembre 1959, rep. 3157, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Franco Nasi.

(4863)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Rosario », in Pozzuoli

Con decreto ministeriale 22 maggio 1974 la società cooperativa di produzione e lavoro « Rosario », in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito notaio Italo Pasolini in data 14 dicembre 1960, rep. 2475, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Enzo Pellegrino.

(4864)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1974, la provincia di Siena viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.142.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1820/M)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A 301 del 6 maggio 1974 relativa alle importazioni in definitiva con regolamento. Deposito vincolato infruttifero 50 per cento;

A 302 del 6 maggio 1974 relativa alle garanzie bancarie passive.

(4865)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1974, registro n. 37 Finanze, foglio n. 399, è stato parzialmente accolto il ricorso in via straordinaria proposto, in data 15 maggio 1970, dal direttore di 2ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dott. Gustavo Grimaldi e, conseguentemente, è stato elevato da « molto » a « moltissimo » il giudizio analitico concernente la voce « attitudine ad assolvere funzioni di qualifica superiore », contenuta nel rapporto informativo compilato nei confronti del predetto per l'anno 1968.

(4866)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1974, registro n. 37 Finanze, foglio n. 398, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto, in data 27 aprile 1971, dal direttore di 2ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dott. Corrado De Masellis, inteso ad ottenere l'annullamento della deliberazione 14 ottobre 1970 del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, con la quale al predetto venne attribuita la valutazione parziale di « sufficiente » alla voce analitica « attitudine ad assolvere funzioni di qualifica superiore » del rapporto informativo compilato nei suoi confronti per l'anno *1969* e conclusosi con *il giudizio complessivo di* « ottimo ».

(4867)

Avviso di rettifica

Nell tabella dei prelievi applicabili dal 1° ottobre 1973 al 31 ottobre 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale 23.07-B, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 21 dicembre 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 8339, terza riga dell'intestazione: leggere « a norma del regolamento (CEE) n. *2641/73* » anzichè « a norma del regolamento (CEE) n. *2641/UTCD* ».

(4823)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Eboli

Con decreto del presidente della regione Campania 4 giugno 1974, n. 739, sulla base della deliberazione di giunta regionale 12 ottobre 1973, n. 4956 (integrata con deliberazione 11 aprile 1974, n. 2115), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Eboli (Salerno) per l'ampliamento della zona industriale, giusta richiesta comunale 12 luglio 1973, n. 10411, assunta senza opposizioni in base alla deliberazione consiliare 7 ottobre 1972, n. 110-*bis*.

(4906)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con delibera della giunta regionale 3 aprile 1974, n. 716, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 1232/1339 in data 14 maggio 1974) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara, relativa alla ubicazione dell'impianto di depurazione delle acque luride abbinato all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi, adottata dal comune di Ferrara con delibera consiliare n. 45/21563 in data 28 luglio 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 4 giugno 1974, n. 264, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4899)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Rimini

Con delibera della giunta regionale 16 aprile 1974, n. 799, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto numero 1294/1406 in data 21 maggio 1974) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Rimini (Forlì), relativa al « Villaggio del Sole » a Miramare, adottata dal consiglio comunale del comune di Rimini con deliberazione 27 luglio 1973, n. 609.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 4 giugno 1974, n. 265, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4900)

Con delibera della giunta regionale 3 aprile 1974, n. 715, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto numero 1231/1338 in data 14 maggio 1974) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Rimini relativa al terreno I.O.R. in località Colonella, zona Nuovo Ospedale, adottata dal comune stesso con deliberazione consiliare in data 6 luglio 1973, n. 552.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 4 giugno 1974, n. 266, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4901)

Variante al piano regolatore generale del comune di Imola

Con delibera della giunta regionale 16 aprile 1974, n. 798, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 1293/1405 nella seduta del 21 maggio 1974) è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna), relativa alla zona industriale Z 1-2 (Selice nord-sud), adottata dal comune di Imola (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale 27 novembre 1972, n. 302.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 5 giugno 1974, n. 269, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4902)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Fiorenzuola d'Arda

Con delibera della giunta regionale 7 maggio 1974, n. 1070, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con prot. numero 1419/1540 nella seduta del 29 maggio 1974) sono state approvate alcune varianti parziali al piano regolatore generale del comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), adottate dal consiglio comunale del comune di Fiorenzuola D'Arda (Piacenza) con deliberazione 18 luglio 1973, n. 181.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 5 giugno 1974, n. 268, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4903)

Variante al piano regolatore generale del comune di Crevalcore

Con delibera della giunta regionale 3 aprile 1974, n. 732, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con prot. numero 1244/1371 nella seduta del 14 maggio 1974) è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Crevalcore (Bologna), relativa alla zona artigianale in località « Beni comunali », adottata dal consiglio comunale del comune di Crevalcore (Bologna) con deliberazione 13 ottobre 1972, n. 183.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 5 giugno 1974, n. 270, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4904)

Variante al piano di zona e al programma di fabbricazione del comune di Formignana

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 8 giugno 1974, n. 668, è stata approvata la variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare e la variante al programma di fabbricazione del comune di Formignana (Ferrara), adottato dal comune di Formignana (Ferrara) con deliberazione del consiglio comunale 1° ottobre 1973, n. 101.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4905)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a tre posti di operaio in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 aprile 1973, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due operai;

Vista la delibera n. 29, adottata con urgenza dal presidente del consiglio di amministrazione il 16 ottobre 1973, concernente l'aumento da due a tre dei posti messi a concorso;

Vista la tabella A.1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contigente dei posti riservato alla categoria degli operai;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di operaio in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola di obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi dell'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654; 15 novembre 1965, n. 1288; 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazione statali nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla *legge 2 aprile 1968, n. 482*, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente e da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore e dal vice-direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Scrittura sotto dettato.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di cultura generale.

Prova pratica:

Sulle esperienze precedenti del candidato.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale, piazza Leonardo da Vinci, 26, alle ore 9 del giorno 30 settembre 1974 mentre la prova pratica ed orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda; nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di operaio in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 100 del personale civile dello Stato.

La nomina ad operaio effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assume servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 1° aprile 1974

Il presidente: VILLA

(4832)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1973.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 6 (giugno 1974) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 6 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1974, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 188, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 5 febbraio 1973.

(5016)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 40 del 17 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice per l'espletamento del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1972;

Vista la nota n. 15696/73 del 29 maggio 1974, con la quale viene rappresentato che il dott. Suelzu Clemente, causa altri incarichi, è impossibilitato ad esplicare le funzioni di presidente della commissione stessa;

Attesa la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Vista la designazione effettuata dalla regione Piemonte nella persona del dott. De Martino Vittorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto regionale n. 513 del 12 marzo 1974, concernente la delega di firma dei provvedimenti riguardanti i concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

Il dott. De Martino Vittorio, vice prefetto comandato presso la regione Piemonte, è nominato presidente della commissione giudicatrice del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1972, in sostituzione del dott. Suelzu Clemente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino, dell'ufficio del veterinario provinciale di Torino e dei comuni interessati.

Torino, addì 3 giugno 1974

p. Il presidente
Il veterinario provinciale: GARLANDA

(4872)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 842 del 15 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 28 febbraio 1973;

Considerato che l'ostetrica Tancredi Franceschina è decaduta dalla nomina per la condotta di Troia per non aver assunto servizio entro i termini stabiliti;

Visto che in base all'ordine di preferenza delle sedi espresso dalle candidate incluse nella graduatoria di merito occorre procedere alla nomina per la sede di Troia dell'ostetrica Iacovelli Anna Maria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1263 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

L'ostetrica Iacovelli Anna Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Troia.

Foggia, addì 11 giugno 1974

Il medico provinciale: CRUPI

(5036)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741650)